



Il Tribunale di Novara
Sezione civile (Fallimenti)

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Filippo	Lamanna	Presidente
2) Dott.	Marco	Valecchi	Giudice rel
3) Dott.	Nicola	Tritta	Giudice

ha pronunciato il seguente

D e c r e t o

avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

VISTO

il ricorso con cui la società Villarboito s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Novara, Corso Trieste 102, ha proposto una domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

RILEVATO CHE

- nel termine assegnato dal Tribunale la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione;
- il Giudice relatore, con decreto istruttorio ha contestato alla ricorrente alcuni profili d'inammissibilità del ricorso con particolare riferimento: a) alla attestazione dell'attendibilità e serietà dell'impegno di finanziamento esterno assunto dal socio, Sig. Achille Castelli e dalla società Plutone s.r.l.; b) ai criteri di formazione delle classi; c) alla corretta stima delle spese in prededuzione; d) alle ragioni della mancata previsione di forme di vendita competitiva delle immobilizzazioni materiali;
- la ricorrente ha quindi depositato memoria integrativa finalizzata ad emendare i suddetti profili di inammissibilità, con particolare riferimento alla attestazione dell'attendibilità e serietà dell'impegno di finanziamento esterno;
- la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.fall.;
- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;
- la proposta prevede la suddivisione dei creditori in sei classi e - attraverso l'incasso dei crediti della società, la vendita di tutti i beni mobili, del magazzino e di tutte le altre attività, oltre che dalle risorse personalmente messe a disposizione dal socio, Sig. Achille Castelli, pari ad Euro 470.000,00 - il pagamento integrale dei crediti prededucibili per spese di procedura (Euro 280.000,00 circa), dei creditori privilegiati appartenenti alle prime due classi (crediti per IVA e ritenute operate e non versate; crediti per prestatori di lavoro ex art. 2751 -

bis n. 1 c.c., per un importo di Euro 407.000,00 circa) e parziale degli altri creditori privilegiati (nella percentuale dell'11,88%, pari ad Euro 52.000,00 circa) e chirografari (nella percentuale variabile tra l'11% ed il 9%, in relazione al possesso o meno della qualità di intermediario bancario, per un importo complessivo pari ad Euro 193.000,00 circa);

- unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

- a) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- b) un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;
- c) uno stato analitico-estimativo delle attività;
- d) un elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
- f) una relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l.fall.;
- g) una relazione ex art. 160, comma 2 l.fall., attestante il valore di mercato dei beni sui quali insistono le cause di prelazione dei creditori muniti di privilegio, per i quali la proposta concordataria non contempla l'integrale soddisfazione, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l.fall.;
- h) ulteriore documentazione esplicativa (visura camerale, documentazione contrattuale ecc.);

RITENUTO CHE


- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;

- questo Giudice sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo stato esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Novara;

- sia del tutto evidente - in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata -, e che sia stata comunque documentata, la natura commerciale della società ricorrente, la quale inoltre risulta avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, ampiamente superiore ad € 500.000,00 ed avere avuto nei tre esercizi precedenti alla data di deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00 e ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, sì da superare le soglie di cui al citato art. 1 l.fall.;

- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. ;

- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, l.fall. in relazione all'art. 161, comma 3, l.fall., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione.



che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;

- effettuata tale analisi, debbano nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale); tale positivo riscontro non esclude la necessità che nel corso del procedimento la ricorrente integri la proposta eliminando possibili residue criticità;

- i profili di criticità, diversi alla attestazione dell'attendibilità e serietà dell'impegno di finanziamento esterno, saranno più specificamente valutati dal Commissario Giudiziale;

- l'istanza, formulata dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 167 l.fall. con la memoria integrativa alla proposta di concordato preventivo del 5.6.2015, volta ad ottenere l'autorizzazione del Tribunale ad accettare le proposte di acquisto delle immobilizzazioni materiali *medio tempore* formulate alla ricorrente, non possa essere deliberata in sede di ammissione in quanto è opportuno acquisire il previo parere del commissario giudiziale e va quindi demandata alla competenza del Giudice delegato, conformemente a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 167 l.fall.;

- alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;

- quanto alla nomina dell'organo commissariale, possa procedersi alla sua designazione, per brevità, direttamente in dispositivo;

Per Questi Motivi

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società Villarboito s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Novara, Corso Trieste 102,;

2) delega alla procedura il **dott. Marco Valecchi**;

3) nomina come commissario giudiziale il dott. Mario Leonardo Marta;

4) ordina la convocazione dei creditori per l'**udienza del giorno 8.10.2015 alle ore 12.00** avanti al Giudice Delegato, presso l'aula delle udienze a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Novara;

5) dispone:

- che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 30.7.2015, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il loro indirizzo di posta elettronica certificata (che dovranno entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.fall. da parte del Commissario Giudiziale;

- che il Commissario Giudiziale depositi in cancelleria la propria relazione ex art. 172 l.fall. entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;



- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.fall., la somma di € 57.470,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20 % delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca Popolare di Novara, nell'agenzia che ha sede in questo Tribunale;
- che essa metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché egli possa produrle al Giudice Delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.fall.;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.fall., nonché sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa" e "Corriere di Novara" e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.fall. .

Così deciso in Novara in data 7.7.2015

Il Presidente
(dott. Filippo Lamanna)

